

Comune di Valenza

Provincia di Alessandria

ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL CCI, ADOTTATO AI SENSI ART. 40 C.3 TER DEL D.LGS. 165/01

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI VALENZA ANNUALITÀ ECONOMICA 2019

Il giorno 23 del mese di DICEMBRE 2019, nella residenza Municipale del Comune di Valenza

A) ATTO UNILATERALE PARTE ECONOMICA – MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCORDO CON LA PARTE SINDACALE E ASSOLUTA NECESSITÀ DI SUPERARE L'IMMOBILISMO DERIVANTE DALLA MANCATA STIPULA DEL CCI ANNO 2019 PER EVITARE DISSERVIZI ALL'ENTE.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 71 del 05/09/2019 venivano delinite le linee di indirizzo alla delegazione trattante per la contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente del Comune di Valenza;
- con determinazione n. 456 del 10/09/2019 della Dirigente del III venne costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2019, successivamente modificata ed integrata con determinazioni n. 526 del 08/10/2019 e 631 del 25/11/2019;
- con nota protocollo n. 16208 in data 06/09/2019 venne convocato dal Presidente della delegazione trattante il primo incontro con le parti sindacali per il giorno 13/09/2019 al fine di dare inizio alle trattative per la definizione del contratto decentrato integrativo l'utilizzo del fondo anno 2019;
- con nota protocollo n. 17433 in data 27/09/2019 venne convocato dal Presidente della delegazione trattante incontro con le parti sindacali per il giorno 18/10/2019. Al termine dell'incontro le parti concordarono di riconvocarsi per il giorno 05/11/2019 per addivenire alla sottoscrizione del fondo. Le parti si incontrano ancora successivamente il 20/11/2019 ed il 06/12/2019 sempre per addivenire alla sottoscrizione del fondo;
- con riferimento agli esiti della verifica amministrativo contabile eseguita in questo Comune dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato -Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – perveniva nota nota prot. MEF n. 27295 del 22/02/2018 acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 3619/2019 , che ha concluso la trattazione della verifica disponendo di dare attuazione al piano di recupero delle somme che illegittimamente avevano finanziato i fondi dal 2006 al 2015, con decorrenza dal 2018;
- In occasione dell'ultimo incontro in data 06/12/2019 la delegazione trattante ha chiesto alle parti sindacali di firmare l'ipotesi di accordo per il CCI 2019 ma queste ultime non hanno acconsentito. Con mail in data 10/12/2019 il Presidente della

delegazione trattante ha nuovamente chiesto alle parti sindacali la disponibilità o meno alla sottoscrizione dell'accordo. Due sigle sindacali hanno espresso di non voler sottoscrivere il CCI mentre le restanti due sigle non hanno dato riscontro.

PRESO ATTO di quanto disciplinato dall'articolo 40 comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 che prevede che qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie oggetto del contratto ed, il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'Ente può provvedere in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunciato sulla applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia; in particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

a) il presupposto legittimante l'applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;

b) il mancato - accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;

c) negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;

e) nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;

f) l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha *ipso iure* natura transitoria;

g) in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso; h) agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art. 40-bis del D.Lgs.1.165/2001;

EVIDENZIATO CHE i presupposti di interesse pubblico che fanno apparire necessaria la determinazione sostitutiva del mancato accordo attengono all'esigenza di assicurare, mediante gli incentivi (premi) correlati alla performance individuale, la regolare continuazione di tutte le attività rivolte alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo previsti dal P.E.G., ivi compresi gli specifici obiettivi;

DATO ATTO CHE la giurisprudenza contabile si è espressa in diverse occasioni evidenziando che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo per la produttività e l'individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l'istituto della contrattazione decentrata (o l'adozione dell'atto unilaterale da parte del datore di lavoro), che costituisce, come detto, titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione (ex plurimis Cdc - Sezione controllo per la Puglia – deliberazione

n. 27/2018/PAR; Cdc - Sezione controllo per il Molise – deliberazioni n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR), e che solamente nel momento in cui si completa il predetto iter, l'amministrazione può impegnarsi ad erogare in base al principio della competenza potenziata (c.d. esigibilità);

Richiamato in parte qua il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nr. 201/2019 del 29.07.2019, dove viene specificata la natura ed i presupposti necessari dell'atto unilaterale: "Giova comunque ricordare che l'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dall'art. 11 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 75/2017, prevede che, ad avvenuta costituzione del Fondo e avviate le trattative sindacali "... nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo ..." (in questo senso vedasi anche Corte dei conti – Sezione controllo del Molise - deliberazione n. 55/2018). E' naturale conseguenza di questa norma di recente produzione che le amministrazioni locali debbano costituire il fondo tempestivamente all'inizio dell'esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo stabilendo, sin dalla prima riunione, un congruo termine entro cui sottoscrivere il contratto (o la preintesa). **Dopodichè l'Amministrazione deve procedere, necessariamente, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili."**

RITENUTO, nell'interesse sia dell'Amministrazione comunale che dei lavoratori del Comune, pur nel rispetto delle prerogative dei soggetti sindacali, di dovere adottare gli atti necessari per superare questa fase di stallo al fine di applicare – auspicando sempre la possibilità di un accordo, seppur tardivo, con le rappresentanze sindacali, che saranno ulteriormente convocate (a questo punto per la contrattazione relativa al CCI normativo 2019/2021) - gli istituti del salario accessorio, nei casi, modi e tempi previsti dalla legge e dai CCNL del comparto, in continuità, tra l'altro, con il precedente contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'utilizzo delle risorse dell'anno 2018: tutto ciò al precipuo fine di incentivare l'impegno e la qualità della performance del personale (ivi compreso il personale incaricato di particolari responsabilità) in funzione dell'attuazione degli obiettivi e progetti rientranti nella pianificazione operativa del P.E.G. ed in generale in funzione del miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi comunali;

DATO ATTO CHE, sussistono condizioni di stagnazione contrattuale delle trattative e permane l'esigenza di funzionalità degli uffici al fine di dare riscontro alla necessità imprescindibile di garantire la funzionalità dell'azione amministrativa;

RILEVATO CHE:

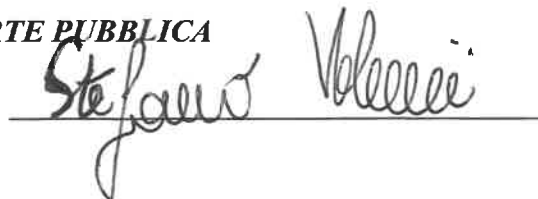
- 1) Nella Costituzione, così come nelle norme europee, non si rinviene una norma che sia una da cui desumere un vincolo giuridico tale da obbligare il datore di lavoro pubblico a regolare necessariamente per via contrattuale ambiti del rapporto di lavoro. Anzi, come argomento *a contrario*, se si guarda al complesso normativo vigente sino al 1993, data della prima contrattualizzazione del rapporto di lavoro, nessuno ha mai sollevato la questione della incostituzionalità o antidemocraticità della disciplina del lavoro pubblico interamente fondata su fonti di natura pubblicistica.
- 2) Prendiamo atto che, dovendo eseguire il Comune di Valenza delle disposizioni derivanti da una relazione ispettiva del MEF (22.12.2014) una "libera" contrattazione non è ammissibile e non è possibile. E' ben vero che anche l'imprenditore privato è vincolato dalle necessità imposte dalla competizione nel mercato. Tuttavia, gli spazi di autonomia di cui dispone sono pieni, perché delle sue risorse e della sua organizzazione risponde pienamente e solo lui. Al contrario, essendo il Comune obbligato al recupero di una somma pari ad € 41.479,71 su base annua (essendo il mancato recupero foriero di responsabilità erariale e già sotto la lente della Procura Regionale, non esiste, *rebus sic stantibus*, una possibilità – neanche remota – di avere la conclusione del sinallagma contrattuale con la parte sindacale.
- 3) Non esiste un "obbligo di contrattazione permanente" altrimenti si dovrebbe, per forza di cose e in virtù di questo principio, considerare la manovra economica incostituzionale. Così, non vi sono spazi concreti per evidenziare contrasti con la Costituzione da parte di qualsiasi norma che incida sulle relazioni sindacali coinvolgenti il datore pubblico, data la preminente necessità di assicurare la solidità finanziaria dello Stato.
- 4) Quindi, L'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs 165/2001 è, senza alcun dubbio, norma finalizzata a sua volta a garantire il rispetto dei precetti di coordinamento di finanza pubblica, oltre che l'efficienza dell'organizzazione. Esso, infatti, consente di superare la necessità di una contrattazione ad oltranza, quando, come nel caso di specie, contrattare diventa oggettivamente impossibile.
- 5) Le organizzazioni sindacali contrattano nel pieno esercizio della loro autonomia di diritto privato, senza incorrere in nessuna responsabilità, e qui il riferimento è ad una responsabilità erariale innanzi alla Magistratura Contabile requirente. Sia nei lavori preparatori della legge 15/2009, sia in quelli del d.lgs 150/2009, si evidenzia il tentativo del legislatore di coinvolgere nella responsabilità derivante dalla stipulazione di clausole in violazione dei vincoli normativi e contrattuali anche le sigle sindacali, ma ciò non è avvenuto. I sindacati, nel pieno esercizio delle loro prerogative (cui sono investiti in forza di legge) trattano sulla base di posizioni estremamente rigide perché sanno di non correre né il rischio di responsabilità erariale (Corte di Cassazione – Sentenza SS.UU. n. 14689 del 14/07/2015) né il rischio (fortunatamente, trattandosi di posti di lavoro) di un taglio alle dotazioni organiche, che è invece una questione sempre presente, come *vulnus* di ogni contrattazione aziendale privata.

- 6) L'articolo 40, oggi al comma 3-quinquies, ieri al comma 3, pone un limiti chiarissimi al potere contrattuale in capo alle parti pubbliche trattanti: *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva"*.
- 7) L'atto unilaterale, nel caso di specie, serve ad evitare o quantomeno arginare l'agitazione sindacale in atto; è una soluzione emergenziale che, nelle intenzioni, vuole porre un freno anche, ad es., alla campagna di stampa in corso; serve altresì ad evitare il blocco dell'erogazione degli istituti del salario accessorio che richiedano la destinazione annuale delle risorse (indennità varie e compensi incentivanti in particolare); serve dipoi ad evitare o cercare di compensare malumori tra il personale; serve altresì a tamponare le difficoltà nel richiedere l'espletamento di attività organizzate in turni o comportanti rischi, disagi e altri presupposti per la percezione di indennità, in quanto il personale correrebbe il rischio di non essere ricompensato correttamente, per le condizioni nelle quali sta svolgendo le citate attività comportanti rischi e disagi.
- 8) In Conclusione, L'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs 165/2001 è palesemente rivolto ad evitare il manifestarsi di queste situazioni, in quanto finalizzato comunque a far rimpossessare il datore di lavoro pubblico del ruolo di parte contrattuale "unica", ma "unica non per scelta, bensì per assoluta ed improrogabile necessità" ove questa sia l'unica via per garantire il corretto svolgimento dei servizi pubblici, soprattutto di quelli essenziali.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il sottoscritto Segretario Generale, Presidente della Delegazione di Parte Pubblica del Comune di Valenza, propone alla Giunta Comunale l'autorizzazione affinché possa essere sottoscritta unilateralmente l'ipotesi di distribuzione delle risorse derivanti dalla costruzione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2018, comprendente, ovviamente, il taglio disposto dal MEF e applicato dal Comune di Valenza nella quota parte di € 41.479,71.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Avv. Stefano Valerii - S.G.



B) ATTO UNILATERALE – PARTE ECONOMICA CHE RICALCA PEDISSEQUAMENTE IL TESTO DI VERBALE DI IPOTESI DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ANNUALITÀ 2019 CHE NON HA TROVATO IL CONSENSO DELLA PARTE SINDACALE.

Il presente atto è adottato in via unilaterale nel rispetto dei limiti di Bilancio ex. Artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/01 ai sensi dell'art. 40 c. 3 ter e alla nota Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012.

RICHIAMATI:

- Il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 del 21/05/2018;
- La determinazione della Dirigente al personale n. 574 del 17/10/2018 ad oggetto: "Ricostruzione fondo risorse decentrate per gli anno 2016 e 2017 a seguito applicazione CCNL relativo al personale no dirigente del comparto funzioni locali triennio 2016/2018" e la relativa certificazione rilasciata dal Collegio dei revisori dei Conti in data 29/10/2018 ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 20324 in data 31/10/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: " Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 3 e art. 8, comma 2 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *"Contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente del Comune di Valenza per gli anni 2018/2019 – linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica"* ;
- la determinazione n. 456 del 10/09/2019 della Dirigente del III con la quale è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2019, successivamente modificata ed integrata con determinazioni n. 526 del 08/10/2019 e 631 del 25/11/2019;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2012/2015 sottoscritto in data 28/03/2013 per tutto quanto non incompatibile con le vigenti normative di legge.

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/04/2016, esecutiva, con la quale, in applicazione dei principi e criteri di cui al D.lgs. n. 150/2009, è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance del Comune di Valenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato ai sensi dell' Art. 169 D.lgs 267/2000 il piano di gestione (P.E.G.) 2019-2021, precisando che il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono stati unificati organicamente nel PEG come sopra approvato.

DATO ATTO che il fondo per le risorse decentrate anno 2019 così come risultante dalla già citata determinazione 631 del 25/11/2019, ammonta a complessivi 610.328,00 così costituiti:

FONTI DI FINANZIAMENTO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Risorse stabili:	
Unico importo consolidato anno 2003art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018	409.457,00

Così composto	
Art. 14, comma 4, CCNL 01/04/1999	4.005,00 283.999,00
Art. 15, CCNL 01/04/1999:	0
- comma 1 a)	0
- comma 1 b)	0
- comma 1 c)	39.525,00
- comma 1 f)	3.873,00
- comma 1 g)	0
- comma 1 h)	20.495,00
- ART. 4 CCNL 05/10/2001	0
- comma 1 l)	57.560,00
- comma 5 (aumento dotazione)	
- comma 5 (aumento dotazione)	
Incremento CCNL 2002/2005 (art. 32 commi 1,2,7) (confluisce stabilmente lo 0,20% del m.s. 2001) art. 67 comma 1 terzo periodo CCNL 2016/2018	71.409,00
Così composto	
ART. 32 CCNL 22/01/2004	
- comma 1	
- commi 2 e 3	33.462,00
- 0,20% M.S. 2001	27.153,00
	10.794,00
RIA ed assegni ad personam personale cessato (art. 4 comma 2 CCNL 2000/2001) (art. 67 comma 3 CCNL 2016/2018)	71.055,00
Incremento CCNL 2006/2009 (ART. 8 commi 2,5,6,7 parte fissa)	34.008,00
- comma 2	
Incremento CCNL 2004/2005(Art. 4 commi 1,4,5 parte fissa)	25.679,00
- dichiarazione congiunta n. 4	34.013,00
Rideterminazione per incrementi stipendio (art. 67 comma 2 lett. b CCNL 2016/2018	12.836,00

Incremento per riorganizzazione con aumento d.o. (art. 15, comma 5 CCNL 1999/2001 parte fissa) (art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 2016/2018)	7.138,00
€ 83,20 incremento art. 67, c. 3, lett. c	16.474,00
Totale risorse stabili	682.069,00
Decurtazione parte stabile - art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 anni 2011 – 2014	- 52.896,00
decurtazione art. 1, comma 236, Legge 208/2015 – anno 2016	- 13.502,00
Decurtazione fondo Posizioni organizzative per Enti con Dirigenza	-52.548,00
TOTALE RISORSE STABILI EROGABILI	563.123,00
Risorse variabili ed eventuali:	
Art. 15 CCNL 01/04/1999	
- comma 1 d) compensi ISTAT	2.539,00
- comma 1 e)	0
- comma 1 k)	0
- comma 1 m)	82.763,00
- comma 2 *	10.795,00
- comma 5	0
	12.630,00
INDENNITA' FUNZIONI TECNICHE	
ART. 48 CCNL 14/09/2000	0
ART. 4, commi 2 e 3 CCNL 09/05/2006	0
ART. 8, commi 3 e 4, CCNL 11/04/2008	0
ART. 4, commi 2 e 3, CCNL 31/07/2009	0
eventuali economie fondo esercizi precedenti art. 17, comma 5, CCNL	5.151,00

01/04/1995	
Totale risorse variabili	113.878,00
Decurtazione parte variabile - art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 anni 2011 – 2014	- 24.666,00
decurtazione art. 1, comma 236, Legge 208/2015 – anno 2016	- 528,00
recupero fondi anni precedenti 2° annualità	- 41.479,00
Totale risorse variabili erogabili	47.205,00

Totale risorse fondo erogabili 610.328,00

Valutato, in attuazione delle linee di indirizzo deliberate dalla Giunta Comunale e in applicazione di quanto contenuto nel sopra citato CCDI 2012/2015, di prevedere l'utilizzo delle risorse decentrate come indicato nella sottostante tabella:

RISORSE DECENTRATE – CRITERI DI UTILIZZO	ANNO 2019
Utilizzo parte stabile	
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/01/2004	72.126,00
Progressioni economiche orizzontali art. 5, CCNL 31/03/1999	219.179,00
Retribuzione posizioni organizzative art. 8 CCNL 31/03/99 e retribuzione risultato	0
Progressioni economiche anno 2019	20.000,00
Indennità personale educativo: - indennità professionale art. 6, CCNL 05/10/2001 - indennità art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000	8.000,00

Indennità fissa 8^ qf art. 17, comma 3, CCNL 01/04/1999	1.420,00
Indennità di rischio art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999 e art. 37 CCNL 14/09/2000	7.600,00
Indennità di turno art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999	60.000,00
Reperibilità art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999	33.700,00
Maggiorazione 50% art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000	3.400,00
Lav. Nott. E fest. Art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 14/09/2000	900,00
Specifiche responsabilità. art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01/04/1999	2.700,00
Specifiche responsabilità art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01/04/1999	32.000,00
Indennità di disagio art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999	5.000,00
Maneggio valori art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01/04/1999	2.000,00
Indennità mansione centralinista	1.200,00
Calendario scolastico art. 31, comma 5, CCNL 14/09/2000	0
Produttività art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 01/04/1999	93.898,00

Totale utilizzo risorse stabili	563.123,00
Utilizzo risorse parte variabile	
Incentivi tecnici	12.630,00
ISTAT	2.539,00
Produttività art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 01/04/1999	32.036,00
Totale utilizzo risorse variabili	47.205,00
TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO	610.328,00

RISORSE DECENTRATE EXTRA FONDO PERSONALE ASSEGNATO ASL	
ex ciss progressioni	4.540,48
comparto quota carico fondo	7.041,28
risorse variabili 2015	17.000,00
TOTALE	27.348,99

Si da atto che l'indennità di reperibilità per l'anno 2019 sarà corrisposta con riferimento alla preintesa anno 2018/2019, che si riporta integralmente:

- *A seguito dell'entrata in vigore del CCNL comparto funzioni locali - art. 24 comma 4 - è possibile, in sede di contrattazione integrativa, elevare i giorni di reperibilità mensile nonché la misura dell'indennità.*

In questa sede le parti, nelle more dell'approvazione definitiva del contratto integrativo 2018 e della chiusura dell'istruttoria del Mef (che ha obbligato l'Amministrazione al momentaneo stallo delle trattative relative alla stipula del contratto integrativo), stabiliscono che con decorrenza 21/05/2018 i giorni massimi di reperibilità mensili vengono elevati a 15 e l'importo dell'indennità è fissato in € 13,00.

Tale stralcio si rende necessario in quanto, anche a seguito delle cessazioni di personale non sostituito, non si riesce a garantire la piena funzionalità dei servizi essenziali e pertanto è indispensabile procedere a tali aumenti.

Si precisa ulteriormente che l'aumento dell'indennità di reperibilità è circoscritto ai soli servizi che superano le 6 giornate mensili.

- per l'anno 2019 importo di € 10.795,00 pari allo 0,20% del monte salari 2001 depurato dei costi della dirigenza, inserito tra le risorse del fondo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, terzo periodo, è destinato al finanziamento dei premi correlati alla performance;

In relazione all'utilizzo del fondo risorse accessorie per l'erogazione del premio di produttività di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01/04/1999, si richiama la metodologia di valutazione delle performance del Comune di Valenza adottata con deliberazione di G.C. n. 45/2016.

Alla medesima deliberazione si fa, altresì, riferimento per quanto riguarda l'erogazione della retribuzione di risultato ai 4 titolari di posizione organizzativa.

Con riferimento agli esiti della verifica amministrativo contabile eseguita in questo Comune dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – con particolare riferimento alla nota prot. MEF n. 27295 del 22/02/2018 acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 3619/2019 nonché di successiva nota MEF, acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 11889 del 07/06/2019, si precisa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, in relazione al piano di recupero delle somme illegittimamente previste nei fondi risorse accessorie negli anni dal 2006 al 2015, il fondo risorse decentrate anno 2019 è stato decurtato della quota di € 41.479,00. Tale decurtazione influisce sull'erogazione del premio di produttività per il personale dipendente e del risultato per le posizioni organizzative proporzionalmente.

Valenza, li 23/12/2019

**IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA**
Avv. Stefano Valerii - S.G.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Valerii', is written over a horizontal line.